DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1963

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per operazioni di rieducazione professionale

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/75/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le domande del 21 agosto e del 29 dicembre 1961, presentate dalla Repubblica italiana e intese ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo di Lit. 1.181.250,

Vista la propria decisione del 28 marzo 1963 (4) relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 18 ottobre 1963,

Considerando che dette domande riguardano, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 19 ottobre 1959 — 7 luglio 1960 incluso sotto la responsabilità ed a carico della "Fondazione Carlo di Giulian", ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del suindicato regolamento ;

Considerando che tali domande sono state presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame delle domande e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento, e che le domande stesse sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9, e in particolare agli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla "Fondazione Carlo di Giulian" e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta cosí a Lit. 1.181.250 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, nel parere del 18 ottobre 1963, conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le domande di contributo presentate dalla Repubblica italiana al Fondo sociale europeo, per spese sostenute dalla "Fondazione Carlo di Giulian", ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo compreso fra il 19 ottobre 1959 e il 7 luglio 1960 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 1.181.250.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Lit. 1.181.250 (pari a circa 1.890 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Bruxelles, 18 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 153 del 24 ottobre 1963, pag. 2563/63.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 63 del 20 aprile 1963, pag. 1342/63.